



■ **LAVORO DOMESTICO: DISCIPLINA, OBBLIGHI E TUTELE**

Il lavoro domestico rappresenta un settore fondamentale per il benessere delle famiglie e per l'equilibrio della vita quotidiana, poiché comprende tutte quelle attività di assistenza, cura e gestione della casa svolte da lavoratori e lavoratrici alle dipendenze di un datore di lavoro privato. Nonostante la sua rilevanza sociale ed economica, questo ambito professionale ha storicamente richiesto una regolamentazione specifica volta a garantire diritti, tutele e doveri sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro. La disciplina del lavoro domestico, definita principalmente dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, mira quindi a promuovere un rapporto di lavoro equilibrato, trasparente e rispettoso della dignità delle persone coinvolte, assicurando condizioni contrattuali chiare, adeguata retribuzione, sicurezza e accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

LAVORO DOMESTICO: DISCIPLINA, OBBLIGHI E TUTELE



**DEFINIZIONE E AMBITO
DEL LAVORO DOMESTICO**

**COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO**

**SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO DI LAVORO**

**CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI**

**RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO**

DEFINIZIONE E AMBITO DEL LAVORO DOMESTICO

Rientrano nella categoria dei lavoratori domestici tutte le persone che prestano **attività di assistenza e servizi in ambito familiare**, in modo continuativo e prevalente, resa all'interno dell'abitazione del datore di lavoro al fine di rispondere ad un bisogno personale dello stesso in relazione al funzionamento della vita familiare.

Quindi, il rapporto di lavoro per potersi considerare domestico deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- ① **continuità** della prestazione;
- ② la prestazione deve essere resa **all'interno dell'abitazione del datore**;
- ③ la prestazione deve rispondere ad un **bisogno personale del datore legato all'ambito familiare**.



Si evidenzia che l'attività domestica rientra a pieno titolo nel **lavoro subordinato** e, in quanto tale, è disciplinato al codice civile (artt. 2240 – 2246) e dalla legge n. 339/1958.

Il datore di lavoro può essere una **persona singola**, una **famiglia** o una **comunità** stabile **senza fini di lucro**, come istituti religiosi o militari. In ogni caso l'attività non deve essere di tipo professionale o industriale.

Il personale domestico, invece, può essere:

- **qualificato e specializzato**;
- addetto a **mansioni generiche**.

Il contratto collettivo, all'articolo 9, prevede **quattro livelli di inquadramento**, in base a istruzione e competenze:

- ① **A e AS**: "collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché i lavoratori che svolgono con competenza le proprie mansioni, a livello esecutivo e sotto il controllo del datore di lavoro";
- ② **B e BS**: "collaboratori familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo";
- ③ **C e CS**: "collaboratori familiari che operano con totale autonomia e responsabilità";
- ④ **D e DS**: "collaboratori familiari che ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento".



Sommario:

- Definizione e ambito del lavoro domestico
- Costituzione del rapporto di lavoro
- Svolgimento del rapporto di lavoro
- Contributi previdenziali
- Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

- codice civile (artt. 2240 – 2246)
- legge n. 339/1958
- art. 9 ccnl lavoro domestico
- art. 53 ccnl lavoro domestico

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il lavoratore domestico può essere assunto con **contratto di lavoro subordinato**, sia a tempo **indeterminato** che **determinato**, anche in regime di **sommministrazione**. E' inoltre, prevista la possibilità di avvalersi del **libretto famiglia**.

La prestazione può, altresì, essere a **tempo pieno o parziale**, anche ad ore o in giorni determinati.

Il datore di lavoro può procedere anche direttamente all'assunzione di un collaboratore, definendo gli elementi del rapporto.

All'assunzione, il lavoratore deve fornire:

- tessera sanitaria;
- codice fiscale;
- documento di identità valido e, ove necessario, il permesso di soggiorno in corso di validità;
- eventuale numero Inps di iscrizione con altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro, a sua volta, deve consegnare una **lettera di assunzione** contenente:

- data di inizio e di fine (se a termine);
- mansioni e livello di inquadramento;
- eventuale convivenza;
- domicilio e residenza;
- orario e distribuzione del lavoro;
- collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
- eventuale tenuta fornita;
- giorni di riposo;
- retribuzione;
- luogo di effettuazione della prestazione lavorativa;
- periodo di ferie annuali;
- durata del periodo di prova (se prevista). Il periodo di prova, retribuito, è di 30 giorni lavorativi per la prima e seconda categoria e di 8 per le altre. Se non interviene disdetta, il rapporto si intende confermato. Durante la prova, ciascuna parte può recedere senza preavviso, pagando quanto dovuto. Il periodo è computato nell'anzianità.

La lettera, **firmata** da entrambe le parti, deve essere **conservata** da ciascuna.



La **comunicazione di assunzione**, poi, deve essere **inviata all'Inps entro le ore 24 del giorno che precede l'instaurazione del rapporto** e deve indicare:

- dati anagrafici del lavoratore;
- data di inizio e, se prevista, di cessazione;
- tipologia contrattuale;
- trattamento economico e normativo applicato.

Anche le comunicazioni relative a **cessazioni, trasformazioni o proroghe** devono essere inviate all'Inps.



Sommario:

- Definizione e ambito del lavoro domestico
- Costituzione del rapporto di lavoro
- Svolgimento del rapporto di lavoro
- Contributi previdenziali
- Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

- [codice civile \(artt. 2240 – 2246\)](#)
- [legge n. 339/1958](#)
- [art. 9 ccnl lavoro domestico](#)
- [art. 53 ccnl lavoro domestico](#)

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Orario di lavoro

La durata della prestazione è stabilita dal contratto collettivo e può essere a tempo pieno, ridotto, ad ore o in regime di assistenza notturna.

L'orario massimo settimanale è:

- **54 ore** per i conviventi a servizio intero;
- **30 ore** per i conviventi a servizio ridotto;
- **40 ore** per i non conviventi.

Il tempo dedicato ai pasti, concordato tra le parti, non viene conteggiato nell'orario di lavoro.

In relazione all'orario di lavoro, è importante andare a specificare che i lavoratori **conviventi** inquadrati nei livelli **C, B e B super**, nonché gli **studenti** di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza **anche con orario fino a 30 ore settimanali**; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

- interamente collocato **tra le ore 6:00 e le ore 14:00**;
- interamente collocato **tra le ore 14:00 e le ore 22:00**;
- interamente collocato, nel **limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive**, in non più di **tre giorni settimanali**.

In merito ai **riposi settimanali**, bisogna andare a distinguere tra lavoratore convivente e non convivente. In particolare:

- il lavoratore **convivente** ha diritto ad un riposo settimanale di **36 ore** e deve corrispondere all'**intera giornata della domenica e mezza giornata del sabato** o altra giornata preventivamente concordata tra le parti. Qualora la mezza giornata venga goduta nella domenica, le stesse saranno retribuite con la normale retribuzione di fatto maggiorata del 40%;
- il lavoratore **non convivente** ha diritto ad un giorno di riposo coincidente con la **domenica**.

 Il **riposo settimanale** è un diritto irrinunciabile del lavoratore. Qualora venga richiesto dal datore di lavoro lo svolgimento di attività lavorativa nella giornata di riposo in relazione a situazioni imprevedibili, al lavoratore verrà corrisposta una **maggiorazione del 60%** in relazione al numero di ore di riposo non retribuito.

È importante sottolineare che, nel caso in cui il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la celebrazione in un giorno della settimana diverso dalla domenica, le parti potranno collocare il riposo in un giorno diverso dalla domenica, coincidente con il giorno di celebrazione.

Ogni anno il datore deve garantire un periodo di **ferie continuative** per consentire il recupero psicofisico. Nello specifico, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a **26 giorni lavorativi**, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e il datore di lavoro, in accordo, deve concederle (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Durante la fruizione delle stesse il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari ad 1/26 della retribuzione mensile.

In caso di **cessazione** del rapporto a seguito di licenziamento o dimissioni le ferie non godute ma maturate andranno interamente **liquidate**.

Retribuzione

La retribuzione, in rispetto del principio costituzionale dell'art. 36, deve rispettare i minimi previsti dal contratto collettivo. In particolare la retribuzione comprende:

- **minimo contrattuale** aggiornato annualmente;
- **scatti di anzianità** del **4% ogni due anni**, fino a sette scatti;
- eventuale indennità di vitto e alloggio;
- eventuale superminimo.

 L'indennità di vitto e alloggio concorre al calcolo di tredicesima, TFR e contributi. Il datore deve rilasciare al lavoratore un **prospetto paga in duplice copia, firmato** da entrambe le parti.



Sommario:

- Definizione e ambito del lavoro domestico
- Costituzione del rapporto di lavoro
- Svolgimento del rapporto di lavoro
- Contributi previdenziali
- Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

- codice civile (artt. 2240 – 2246)
- legge n. 339/1958
- art. 9 ccnl lavoro domestico
- art. 53 ccnl lavoro domestico

Vi è, inoltre, il diritto alla **tredecima mensilità**, pari ad una mensilità della normale retribuzione globale di fatto. Questa deve essere corrisposta entro il mese di dicembre, è fatta salva la possibilità di erogare mensilmente il rateo maturato. Per i lavoratori conviventi il rateo andrà erogato includendo la quota relativa all'indennità di vitto e alloggio.

Cedolino in regime di non convivenza

Nel seguente cedolino viene riportata la retribuzione erogata ad una lavoratrice domestica in regime di **non convivenza** con orario di lavoro a tempo parziale. Nel caso di specie, la retribuzione viene esposta in cedolino in modalità oraria in quanto la dipendente viene retribuita sulle ore di effettivo lavoro e sulle stesse verranno poi calcolati i contributi previdenziali. Essendo la suddetta in regime di non convivenza, **non ha diritto all'indennità relativa al vitto e all'alloggio.**

Cedolino in regime di convivenza

Il cedolino riporta l'esempio di retribuzione relativo ad una colf **convivente**. Si può quindi individuare la differenza con il precedente cedolino in quanto, nel caso di specie, la retribuzione è mensile e nella stessa viene anche erogata l'**indennità di vitto e alloggio** (a meno che la suddetta non venga erogata al lavoratore in natura, quindi corrisposti i pasti durante la giornata lavorativa).

A livello contributivo, il calcolo rimane il medesimo per entrambe le tipologie contrattuali andando quindi a calcolarle sulle **ore di lavoro effettivamente svolte** nel mese e moltiplicarle per l'importo previsto dalla contrattazione collettiva che varia in base all'orario svolto dalla lavoratrice e alla retribuzione effettiva dei lavoratori domestici.



Si evidenzia che per alcune tipologie di lavoratori domestici sono previste **specifiche indennità**.

- **baby sitter** inquadronata nel livello **BS** che presta **assistenza ad un bambino con età inferiore a 6 anni**; indennità mensile pari a:

- € 132,04 (valore orario € 0,80);
 - € 92,51 per i lavoratori conviventi a orario ridotto;



Sommario:

- Definizione e ambito del lavoro domestico
 - Costituzione del rapporto di lavoro
 - Svolgimento del rapporto di lavoro
 - Contributi previdenziali
 - Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

codice civile (artt. 2240 – 2246)

legge n. 339/1958

art. 9 ccnl lavoro domestico

art. 53 ccnl lavoro domestico

addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS:

€ 114,05 (valore orario € 0,67);

lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019:

€ 9,13 per il livello B;

€ 11,41 per i livelli BS e CS.

Cedolino con indennità baby sitter

Data di Nascita		Data Assunzione		Data Cessione		OPE	Liv.BS-Baby Sitter fino 6 anni			
12-03-1964		24-05-2021							Part Time 60,00%	
Settimane	INPS Gior. Ore	MINIMALE Gior. Ore	LAVORATO Gior. Ore	Ore straordinarie	Gior. Ore	Domenica				
4	26	104	104	22	104,00	3,0				
I R P E F	ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	PAGA BASE	SCATTI	Art.34-3c	0,80000					
		7,10000	0,56360							
	ROSSIMO/SATTO 6-2027									TOTALE 8,46360
	VOCI VARIABILI DEL MESE	IMPORTO BASE	RIFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE					
	* Z00001 Retribuzione	8,46360	104,00000 ORE	880,21						
	* Z50000 13ma Mensilità'	880,19747	0,08334 MESE	73,36						
	Z00600 Contributi INPS			40,32						
	Z00620 Ctr assist.contratt. < 25			1,92						
	Retribuzione utile T.F.R.	953,57								

In caso di svolgimento della prestazione lavorativa in orario notturno, straordinario, festivo o durante il giorno di riposo, il lavoratore domestico ha diritto a percepire le maggiorazioni previste dal contratto collettivo, nello specifico:

LAVORO	MAGGIORAZIONE
Notturno prestato tra le 22:00 e le 6:00	20 %
Straordinario	<ul style="list-style-type: none">diurno: 25%;notturno: 50%;festivo: 60%;ore prestate dai non conviventi eccedenti le 40 e fino alle 44 ore settimanali: 10%
Festivo	60 %
Giornata di riposo	60 %

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Le prestazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori domestici vengono garantite:

dall'**Inps** per la copertura di:

- invalidità, vecchiaia, superstiti;
- disoccupazione involontaria;
- maternità;



Sommario:

- Definizione e ambito del lavoro domestico
- Costituzione del rapporto di lavoro
- Svolgimento del rapporto di lavoro
- Contributi previdenziali
- Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

codice civile (artt. 2240 – 2246)

legge n. 339/1958

art. 9 ccnl lavoro domestico

art. 53 ccnl lavoro domestico

 dall'**Inail** per la copertura di:

-  infortuni sul lavoro;
-  malattie professionali;

 dalla **Cas.sa. COLF**.



Dopo la denuncia iniziale del rapporto di lavoro domestico, l'Inps apre una **posizione assicurativa** e invia i **bollettini per il versamento dei contributi**, che coprono tutte le principali **tutele previdenziali e assistenziali**.

L'importo è determinato in base alla retribuzione, al numero di ore lavorate e all'eventuale vitto e alloggio. Devono essere conteggiati anche la tredicesima e i valori convenzionali dei benefici in natura.

Nello specifico l'importo si ottiene moltiplicando il **numero di ore lavorate** entro l'ultimo sabato del trimestre per il **contributo orario**. Il contributo è **fisso** se l'orario di lavoro **superà le 24 ore** settimanali. Viceversa, qualora l'orario sia inferiore, è necessario riproporzionare il contributo in base a tre diverse fasce di retribuzione effettiva.

I versamenti vanno effettuati **trimestralmente**:

-  **10 aprile** per il periodo gennaio - marzo;
-  **10 luglio** per il periodo aprile - giugno;
-  **10 ottobre** per il periodo luglio - settembre;
-  **10 gennaio** dell'anno successivo per il periodo ottobre - dicembre.



Si evidenzia che nel caso di cessazione del rapporto nel corso del trimestre, il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione. Assieme al versamento dei contributi il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore la dichiarazione annuale relativa alle retribuzioni percepite.

Il versamento viene effettuato mediante:

-  portale dei pagamenti del sito dell'Inps;
-  avviso di pagamento pagoPA.

Malattia

In caso di malattia, il lavoratore **non convivente** è tenuto a presentare il **certificato medico entro due giorni** dalla data del suo rilascio. Per il lavoratore **convivente**, invece, l'obbligo di invio del certificato sussiste solo se la malattia insorge durante il periodo di **ferie** o in altri momenti in cui egli non risiede presso l'abitazione del datore di lavoro.

La **conservazione del posto** di lavoro, calcolata su base annuale, è garantita per:

-  **10 giorni** di calendario per anzianità **fino a 6 mesi**;
-  **45 giorni** di calendario per anzianità **da 6 mesi a 2 anni**;
-  **180 giorni** di calendario per anzianità **oltre i due anni**.



Tali periodi sono **incrementati del 50%** qualora la **malattia** sia di natura **oncologica**, come certificato dalla competente ASL.

La retribuzione durante la malattia è riconosciuta per un massimo di **8, 10 o 15 giorni**, rispettivamente **in base all'anzianità di servizio**. La stessa, è **totalmente a carico del datore** di lavoro ed è così retribuita:

-  **50% della retribuzione per i primi 3 giorni**;
-  **100% della retribuzione dal 4° giorno fino a massimale previsto dal ccnl**.

Si precisa che l'Inps non prevede alcuna forma di indennità per la malattia dei lavoratori domestici.



Sommario:

-  Definizione e ambito del lavoro domestico
-  Costituzione del rapporto di lavoro
-  Svolgimento del rapporto di lavoro
-  Contributi previdenziali
-  Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

- codice civile (artt. 2240 – 2246)
- legge n. 339/1958
- art. 9 ccnl lavoro domestico
- art. 53 ccnl lavoro domestico

Cedolino con malattia

I Data di Nascita 27-07-1960	I Data Assunzione 07-06-2023	I Data Cessazione	I OPE	Livello CS
Assistente familiare				
Semestre	INPS Ore	MINIMALE Ore	LAVORATO Ore orario	Ore straordinarie
4	26	26	16	144,00
3000				30
I I R N P P E S F ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	PAGA BASE 1.137,86000			
PROSSIMO SCATTO 7-2025				TOTALE 1.137,86000
VOCI VARIABILI DEL MESE	IMPORTO BASE	RIFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE
Z00001 Retribuzione	43.76385	17.00000 GG	743,99	
Z01138 Festività' non godute	50.66846	1.00000 GG	50,67	
Z01300 Malattia ditta 100%	43.76385	6.00000 GG	262,58	
Z01310 Malattia ditta 50%	21.88192	3.00000 GG	65,65	
ZP9960 Arrotond. mese pr.			0,98	
Z00603 Contributi INPS			66,96	
Z00621 Ctr assist.contratt. > 25			4,32	
Retribuzione utile T.F.R.	1.368,05			

Infortunio

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla **conservazione del posto** per un periodo che varia in base all'anzianità di servizio:

- **10 giorni** di calendario per anzianità **fino a 6 mesi**;
- **45 giorni** di calendario per anzianità **da 6 mesi a 2 anni**;
- **180 giorni** di calendario per anzianità **oltre i due anni**.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'evento all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza entro:

- **le 24 ore successive in caso di decesso o pericolo di decesso;**
- **2 giorni dalla ricezione del certificato** medico nei casi prognosticati **non guaribili entro 3 giorni**.

Durante il periodo di carenza, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione, mentre a partire dal quarto giorno successivo all'infortunio interviene l'istituto assicuratore con le prestazioni previste.

Cas.sa. COLF

La Cas.sa. COLF è l'ente istituito dal CCNL con lo scopo di offrire **prestazioni e servizi** a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro iscritti. Fornisce trattamenti assistenziali, sanitari e assicurativi che integrano e completano quelli pubblici, con l'obiettivo di migliorare la **tutela socio-sanitaria** complessiva.

L'articolo 53 del CCNL sul rapporto di lavoro domestico stabilisce **l'obbligo**, per entrambe le parti, di versare i contributi di assistenza contrattuale, identificati con il codice organizzazione **FONDOCOLF F2**.

Una volta effettuato il versamento, datore di lavoro e lavoratore risultano regolarmente iscritti alla Cas.sa. COLF, mentre la responsabilità del versamento resta in capo al datore di lavoro. Il contributo contrattuale è pari a **€ 0,06 per ogni ora retribuita** di cui:

- **€ 0,04 sono a carico del datore di lavoro;**
- **€ 0,02 a carico del lavoratore.**

Il contributo deve essere calcolato sulle **ore retribuite nel trimestre di riferimento**. Il pagamento avviene **contenutualmente ai versamenti trimestrali all'INPS** e deve essere effettuato entro le scadenze previste per i contributi previdenziali; eventuali versamenti tardivi sono accettati solo se effettuati entro il termine del trimestre successivo.

Il contributo di assistenza contrattuale **non è fiscalmente deducibile né detraibile**, e il mancato versamento comporta l'esclusione dalle prestazioni previste dalla Cas.sa. COLF.



Sommario:

- Definizione e ambito del lavoro domestico
- Costituzione del rapporto di lavoro
- Svolgimento del rapporto di lavoro
- Contributi previdenziali
- Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

- codice civile (artt. 2240 – 2246)
- legge n. 339/1958
- art. 9 ccnl lavoro domestico
- art. 53 ccnl lavoro domestico

Stamp bollettino contributi

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può cessare per:

- interruzione del periodo di prova;
 - dimissioni o recesso del datore, con preavviso;
 - licenziamento per giusta causa;
 - morte del lavoratore o del datore di lavoro;
 - risoluzione consensuale;
 - sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Il termine di **preavviso** varia in base **all'anzianità**:

ORARIO DI LAVORO	ANNI DI ANZINITA'	PREAVVISO: giorni di calendario
da 25 ore settimanali	fino a 5	15 giorni
	oltre 5	30 giorni
inferiore a 25 ore settimanali	fino a 2	8 giorni
	oltre 2	15 giorni

In caso di dimissioni, il periodo è ridotto della metà.

Se il preavviso non viene rispettato, spetta un'**indennità equivalente** alla retribuzione del periodo mancante.

Alla cessazione del lavoro, anche se svolto in modo parziale o temporaneo, spetta sempre la **liquidazione del trattamento di fine rapporto**. Il TFR si calcola considerando la retribuzione mensile, la tredicesima e l'indennità di vitto e alloggio.

Alla chiusura del rapporto il datore deve **comunicare entro cinque giorni la cessazione all'Inps.**



Sommario:

- Definizione e ambito del lavoro domestico
 - Costituzione del rapporto di lavoro
 - Svolgimento del rapporto di lavoro
 - Contributi previdenziali
 - Risoluzione del rapporto di lavoro



Collegamenti:

- codice civile (artt. 2240 – 2246)
- legge n. 339/1958
- art. 9 ccnl lavoro domestico
- art. 53 ccnl lavoro domestico